

Repertorio n. 1.619

Raccolta n. 915

VERBALE D'ASSEMBLEA GENERALE
(Esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/97)

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore undici e dieci minuti.

(15 giugno 2019)

In Gorgonzola, presso la Cascina Pagnana, in via Cascina Pagnana s.n.c..

Innanzi a me, avvocato Francesco Paolo VISCONTI, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

- **MORGANTI NICOLA**, nato a Milano il 30 gennaio 1964, domiciliato per la carica in Milano, Via Lazzaretto n. 3, titolare del codice fiscale MRG NCL 64A30 F205W, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"FONDAZIONE ACRA" in breve "ACRA"

Con sede in Milano, Via Lazzaretto n. 3, codice fiscale 97020740151, iscritta al REA al n. MI 2019043, ente riconosciuto come Organizzazione non Governativa.

Il comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che con avviso inoltrato a tutti gli aventi diritto nei modi previsti dal vigente statuto in data 29 maggio 2019, per oggi, in questo luogo e per le ore 10 è stata convocata in seconda convocazione (essendo la prima convocazione del 14 giugno 2019 andata deserta) l'assemblea generale dei membri della predetta fondazione che a termini di statuto e' l'organo deputato a deliberare le modifiche dello statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche allo Statuto in vigore in conformità con le esigenze delle nuove norme sulle ONG e ONLUS;
- 2) Approvazione di un nuovo testo di statuto per conformare l'organizzazione al Dlgs 117/2017, il codice che regola le attività degli Enti del Terzo Settore. Si precisa che il nuovo statuto entrerà in vigore solo quando sarà istituito il Registro Nazionale degli enti del Terzo Settore e norme collegate
- 3) Omissis.

A termini di statuto assume la presidenza dell'assemblea il comparente nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli intervenuti, attesta che:

a) del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i signori Elisabetta Giulia PONTELLO, nata a Milano il 23 luglio 1972, vice Presidente, e i consiglieri Giuseppe BIELLA, nato a Cernusco Monteverchia il 7 luglio 1944, Emilia Anna FUMAGALLI, nata a

**REGISTRATO PRESSO
L'AGENZIA DELLE
ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 2**

**IL 08/07/2019
n. 8889 SERIE 1T
Esatti € 245,00**

Milano il 28 dicembre 1947, Vittorio BIONDI, nato a Vicenza il 4 agosto 1966, e Giuseppe DE SANTIS, nato a Monza l'8 giugno 1969, essendo assente l'unico altro consigliere signora Gabriella IACONO, nata a Napoli il 30 gennaio 1957;

b) del Collegio dei revisori dei Conti sono assenti tutti i membri signori Sergio SARACINO, nato a Milano il 17 settembre 1966, Francesco Giovanni CACCAMO, nato a Catania il 9 agosto 1977, Mauro Giovanni BENASSI, nato a Milano il 5 novembre 1963;

c) sono presenti in proprio e giuste deleghe scritte agli atti della associazione n. 26 (ventisei) aventi diritto al voto su un totale di 72 (settantadue), il tutto come indicato nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

pertanto dichiara la presente assemblea validamente costituita a seguito della formale convocazione sopra citata e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale limitatamente alla parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Il presidente, iniziando la trattazione dei punti dell'ordine del giorno relativi alla parte straordinaria fa presente agli intervenuti le ragioni che rendono necessario, in base a quanto previsto dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", procedere all'adeguamento anticipato dello statuto alla nuova normativa, seppure con effetto dal momento in cui la Fondazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in prosieguo chiamato anche solo RUNTS) (cosa che sarà possibile soltanto a partire dalla data - per ora ignota - di operatività di tale Registro).

Sottopone quindi all'approvazione dell'assemblea un nuovo testo di statuto, redatto in conformità alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore, che mantiene fermi la denominazione (fatta salva l'integrazione dell'acronimo "ETS") e la sede (fatta salva l'eliminazione dell'indicazione statutaria dell'indirizzo nell'ambito del Comune), e, quanto all'oggetto e agli scopi, si limita ad una riformulazione dello stesso al fine di apportare quelle modifiche che appaiono necessarie al fine di ottemperare al dettato legislativo.

Fa presente inoltre che, poiché l'efficacia di tale nuovo statuto è come sopra detto sospensivamente condizionata alla data di iscrizione della Fondazione nel RUNTS, fino a tale data rimarrà in vigore a pieno titolo l'attuale testo di statuto, al quale, su richiesta dell'Autorità amministrativa, dovrà essere aggiunta una clausola al fine di far menzione dell'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea del nuovo statuto non ancora in vigore

rendendosi inoltre necessario aggiornare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 2.4.

L'assemblea quindi, all'unanimità dei presenti, ivi compresi i cinque Promotori presenti, quali risultanti dal documento come sopra allegato alla lettera "A", su un totale di sette, con voto espresso per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare tanto articolo per articolo quanto nel suo complesso il nuovo testo di statuto che reggerà la Fondazione soltanto a partire dalla data della sua iscrizione nel RUNTS (cosa che potrà avvenire soltanto dopo la data di operatività del Registro stesso), come previsto dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, salvi in ogni caso gli effetti fiscali di cui all'articolo 104 comma 2 D.lgs 117/17; statuto che, mantenendo fermi la denominazione (fatta salva l'integrazione dell'acronimo "ETS") e la sede (fatta salva l'eliminazione dell'indicazione statutaria dell'indirizzo nell'ambito del Comune), tiene conto della riformulazione e delle modifiche di carattere meramente formale sopra proposte dal Presidente per quanto riguarda l'oggetto e gli scopi, e che, pur in mancanza di una sua efficacia immediata come sopra detto, si allega fin d'ora al presente verbale sotto la lettera "B" a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di sostituire l'art. 21 dello statuto vigente, che come sopra detto continuerà a reggere la Fondazione fino alla data della sua iscrizione nel RUNTS, come previsto dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, con il presente:

"Articolo 21

NORME TRANSITORIE

La Fondazione nella riunione in data 15 giugno 2019, come da verbale a rogito Notaio Francesco Paolo Visconti di Milano in pari data, ha approvato uno statuto in conformità alle disposizioni dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 agosto 2017 n. 117, la cui efficacia è subordinata all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e norme collegate, quando tale Registro verrà istituito.".

3) di delegare infine il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale ed allo statuto vigente, quale modificato con la delibera di cui sopra al punto 2, e che per completezza viene allegato sotto "C" al presente verbale, le modifiche eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la parte straordinaria dell'assemblea è chiusa alle ore dodici e trentacinque minuti, per proseguire i lavori sulla parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati "A" e

"C".

E
richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che,
unitamente all'allegato "B", ho letto al comparente, il
quale, a mia domanda, lo approva e, confermandolo, con me
notaio lo sottoscrive, essendo le ore dodici e quaranta
minuti.

Redatto in parte a macchina da persona fida da me diretta ed
in parte da me, occupa, di tre fogli, otto facciate intere
oltre a quanto riempito della nona facciata sin qui.

F.to Nicola Morganti

F.to Francesco Paolo Visconti notaio (sigillo)

LISTA PARTECIPANTI

13 8

N°	COGNOME E NOME	INDIRIZZO	LOCALITA'	Presente	Delega	Firma del presente e delegati
1	ABERNIC GIOVANNI	CORSO DI PORTA ROMANA, 132	20122 MILANO			
2	ALBERTI LUDICA	P.ZZA GIOVANNI XXII, 3	20096 PIOTELLO			
3	ANDREONI PAOLO	VIA S. BERNARDINO, 81	24126 BERGAMO			Orsola Baggio
4	BARIGO CHIARA	VIA MARAFANTE, 9	20092 CINISELLO BALZANO			
5	BALBOA SILVIA	MATTEO	BOLOGNA			
6	BALLARONI GIOVANNI	VIA INAMA, 4	20133 MILANO			
7	BANDINETTI EMANUELA	VIA G. BATTISTA PIRANESI, 9	20137 MILANO			
8	BARBAGLIA NICOLA					
9	BELLUCI ING. ROBERTO	VIA BRENNERO, 16	00141 ROMA			
10	BERNARDI ANTONIO	VIA ROMA, 15	58033 CASTEL DEL PIANO			
11	BELLA LIVO	VIA GEN. DELLA CHIESA, 210E	21044 CAVARIA CON PREMEZZO			Nico Biale
12	BRAMANTE GIOVANNA	VIA ROMA, 15	58033 CASTEL DEL PIANO			
13	CANOVA PATRIZIA	VIA MARCO DIAGRATE, 53/D	20041 AGRATE BRIANZA			
14	CASOLARI ELENA	CORSO DI PORTA ROMANA, 132	20122 MILANO			
15	CASOLARI VALENTINA	CORSO DI PORTA TICINENSE, 12	20123 MILANO			
16	CATTANEO ELENA	VIA LINCOLN, 60	20092 CINISELLO BALZANO			
17	CAZZANIGA PASQUALE	VIA DOSSETTI, 18	20092 CINISELLO BALZANO			
18	COLOMBO VALERIA	VIA GEN. DALLA CHIESA, 210E	21044 CAVARIA CON PREMEZZO			
19	CORTI MARIA AMEROGIA	VIA PIAVE, 37	20120 VEDUGIO			
20	CREMONINI NOEMI	VIA LINATI, 8	20120 MILANO			
21	CURRANT MICHELE	VIA MOSCOVA, 44	20121 MILANO			
22	DE BRABANT ANDRE					
23	DE PAOLI VALERIA	VIA CAPORE, 58	20016 NOVARATE			
24	DE SANTIS GIUSEPPE					
25	DELLERA ROSANNA	VIALE CRENE, 6	20129 MILANO			
26	FACCO ELISABETTA	VIALE CRENE, 6	20129 MILANO			
27	FASSINA MARIA CHIARA	VIA MANDELLI, 23	20050 SUI BIATE			
28	FILIPPINI SANDRO		cooperativa residenze ciad			
29	FUMAGALLI EMILIA	VIA GADORE, 7	20069 VIVERATE			
30	GALLI MARIA BARMINA	VIA RISMONDO, 22	20038 SEREGNO			
31	GRASSI LUGIA	LOCALITA' MOLIE	13024 DELLO			
32	GRONDA GIACOMO		BOLOGNA			
33	HARANCA FERNANDEZ JOSE					
34	IACONO GABRIELLA	Im. Tigran 46	8655 ZURICH (CH)			
35	KAEFFER BRIGITTE	VIA CHIOSETTO 2	20122 MILANO			
36	MAGLIANI ALESSANDRA	VIA LIVARA, 12	20129 MILANO			
37	MARAZZINI SARA	VIA MARASSI, 3422	16142 GENOVA			
38	MELCHIA ANGELA	VIA MARASSI, 3422	16142 GENOVA			
39	MICHA PICOLO	VIA MARASSI, 3422	20497 TREMOLLO			
40	MICULANI LAURA	VIA MARASSI, 3422	20497 TREMOLLO			
41	MORIS LINO	VIA ENOUE, 14	36012 ASAGO			
42	NANNI GABRIELLA	VIA S. GIORGIO, 8	20129 MILANO			
43	NANNI GABRIELLA	VIA FELICITA' MORANDI, 9	20121 MILANO			
44	OBELLI FRANCA	VIA MOSCOVA, 24	20121 MILANO			
45	OBELLI FRANCA	VIA MOSCOVA, 24	20121 MILANO			
46	PAOLI GIULIO	VIALE LOUIS HAP, 17	10411 ETTENBEK			
47	PAPALARDI LUCA	VIA PANZERI, 11	20123 MILANO			
48	PONTELO ELISABETTA	VIA DEL SANTO, 10	35123 PADOVA			
49	PONTELO PATRIZIA		cooperativa residenze Nicaragua			
50	RICO GIOVANTONIO					
51	RIZZI VALENTINA	VIA PONCHIELLI, 4	20040 BELLUSCO			
52	ROSSI MASSIMO		ROMA			
53	RUIZ MITA LUIS OSCAR		BOLOGNA			
54	SAL LORENZO	VIA DECEMBRIO, 21	20136 MILANO			
55	SANGALLI LUCA	VIA FERRINI, 14	21010 S. MACARIO			
56	SARTORI TINO		20129 MILANO			
57	SAVARESI MONICA	VIA LUIGI MANFREDI, 5	20129 MILANO			
58	SCARFIERA ELENA	VIA COSTA BERNARDI, 46	20129 MILANO			
59	SCOTTI MARIA GRAZIA		20129 MILANO			
60	SOARDI PATRIZIA	VIA LOMBARDA, 9	20043 ARCORE			
61	VALERI GIULIO	VIA RESISTENZA PARCO LARA, 3	80144 NAPOLI			
62	VALLETTI PAOLO FABRIZIO	VIA PIETRO MASCONI, 24	20122 MILANO			
63	ZAMBELLI GIANFRANCO	VIA DEI VALTORI, 23	20127 MILANO			
64	ZAVARISE SARA	VIA VITTORIO ALFIERI, 9	20048 CAVATE BRIANZA			
65	IZUZZANI GIANFRANCO					
66	ZIVIERI GIULIA					
67	ZIVIERI GIULIA					
68	ZIVIERI GIULIA					
69	ZIVIERI GIULIA					
70	ZIVIERI GIULIA					
71	ZIVIERI GIULIA					
72	ZIVIERI GIULIA					
73	ZIVIERI GIULIA					
74	ZIVIERI GIULIA					
75	ZIVIERI GIULIA					
76	ZIVIERI GIULIA					
77	ZIVIERI GIULIA					
78	ZIVIERI GIULIA					
79	ZIVIERI GIULIA					
80	ZIVIERI GIULIA					
81	ZIVIERI GIULIA					
82	ZIVIERI GIULIA					
83	ZIVIERI GIULIA					
84	ZIVIERI GIULIA					
85	ZIVIERI GIULIA					
86	ZIVIERI GIULIA					
87	ZIVIERI GIULIA					
88	ZIVIERI GIULIA					
89	ZIVIERI GIULIA					
90	ZIVIERI GIULIA					
91	ZIVIERI GIULIA					
92	ZIVIERI GIULIA					
93	ZIVIERI GIULIA					
94	ZIVIERI GIULIA					
95	ZIVIERI GIULIA					
96	ZIVIERI GIULIA					
97	ZIVIERI GIULIA					
98	ZIVIERI GIULIA					
99	ZIVIERI GIULIA					
100	ZIVIERI GIULIA					
101	ZIVIERI GIULIA					
102	ZIVIERI GIULIA					
103	ZIVIERI GIULIA					
104	ZIVIERI GIULIA					
105	ZIVIERI GIULIA					
106	ZIVIERI GIULIA					
107	ZIVIERI GIULIA					
108	ZIVIERI GIULIA					
109	ZIVIERI GIULIA					
110	ZIVIERI GIULIA					
111	ZIVIERI GIULIA					
112	ZIVIERI GIULIA					
113	ZIVIERI GIULIA					
114	ZIVIERI GIULIA					
115	ZIVIERI GIULIA					
116	ZIVIERI GIULIA					
117	ZIVIERI GIULIA					
118	ZIVIERI GIULIA					
119	ZIVIERI GIULIA					
120	ZIVIERI GIULIA					
121	ZIVIERI GIULIA					
122	ZIVIERI GIULIA					
123	ZIVIERI GIULIA					
124	ZIVIERI GIULIA					
125	ZIVIERI GIULIA					
126	ZIVIERI GIULIA					
127	ZIVIERI GIULIA					
128	ZIVIERI GIULIA					
129	ZIVIERI GIULIA					
130	ZIVIERI GIULIA					
131	ZIVIERI GIULIA					
132	ZIVIERI GIULIA					
133	ZIVIERI GIULIA					
134	ZIVIERI GIULIA					
135	ZIVIERI GIULIA					
136	ZIVIERI GIULIA					
137	ZIVIERI GIULIA					
138	ZIVIERI GIULIA					
139	ZIVIERI GIULIA					
140	ZIVIERI GIULIA					
141	ZIVIERI GIULIA					
142	ZIVIERI GIULIA					
143	ZIVIERI GIULIA					
144	ZIVIERI GIULIA					
145	ZIVIERI GIULIA					
146	ZIVIERI GIULIA					
147	ZIVIERI GIULIA					
148	ZIVIERI GIULIA					
149	ZIVIERI GIULIA					
150	ZIVIERI GIULIA					
151	ZIVIERI GIULIA					
152	ZIVIERI GIULIA					
153	ZIVIERI GIULIA					
154	ZIVIERI GIULIA					
155	ZIVIERI GIULIA					
156	ZIVIERI GIULIA					
157	ZIVIERI GIULIA					
158	ZIVIERI GIULIA					
159	ZIVIERI GIULIA					
160	ZIVIERI GIULIA					
161	ZIVIERI GIULIA					
162	ZIVIERI GIULIA					
163	ZIVIERI GIULIA					
164	ZIVIERI GIULIA					
165	ZIVIERI GIULIA					
166	ZIVIERI GIULIA					
167	ZIVIERI GIULIA					
168	ZIVIERI GIULIA					
169	ZIVIERI GIULIA					
170	ZIVIERI GIULIA					
171	ZIVIERI GIULIA					
172	ZIVIERI GIULIA					
173	ZIVIERI GIULIA					
174	ZIVIERI GIULIA					
175	ZIVIERI GIULIA					
176	ZIVIERI GIULIA					
177	ZIVIERI GIULIA					
178	ZIVIERI GIULIA					
179	ZIVIERI GIULIA					
180	ZIVIERI GIULIA					
181	ZIVIERI GIULIA					
182	ZIVIERI GIULIA					
183	ZIVIERI GIULIA					
184	ZIVIERI GIULIA					
185	ZIVIERI GIULIA					
186	ZIVIERI GIULIA					
187	ZIVIERI GIULIA					
188	ZIVIERI GIULIA					
189	ZIVIERI GIULIA					
190	ZIVIERI GIULIA					
191	ZIVIERI GIULIA					
192	ZIVIERI GIULIA					
193	ZIVIERI GIULIA					
194	ZIVIERI GIULIA					
195	ZIVIERI GIULIA					
196	ZIVIERI GIULIA					
197	ZIVIERI GIULIA					
198	ZIVIERI GIULIA					
199	ZIVIERI GIULIA					
200	ZIVIERI GIULIA					
201	ZIVIERI GIULIA					
202	ZIVIERI GIULIA					
203	ZIVIERI GIULIA					
204	ZIVIERI GIULIA					
205	ZIVIERI GIULIA					
206	ZIVIERI GIULIA					
207	ZIVIERI GIULIA					
208	ZIVIERI GIULIA					
209	ZIVIERI GIULIA					
210	ZIVIERI GIULIA					
211	ZIVIERI GIULIA					
212	ZIVIERI GIULIA					
213	ZIVIERI GIULIA					
214	ZIVIERI GIULIA					
215	ZIVIERI GIULIA					
216	ZIVIERI GIULIA					
217	ZIVIERI GIULIA					
218	ZIVIERI GIULIA					
219	ZIVIERI GIULIA					
220	ZIVIERI GIULIA					
221	ZIVIERI GIULIA					
222	ZIVIERI GIULIA					
223	ZIVIERI GIULIA					
224	ZIVIERI GIULIA					
225	ZIVIERI GIULIA					
226	ZIVIERI GIULIA					
227	ZIVIERI GIULIA					
228	ZIVIERI GIULIA					
229	ZIVIERI GIULIA					
230	ZIVIERI GIULIA					
231	ZIVIERI GIULIA					
232	ZIVIERI GIULIA					
233	ZIVIERI GIULIA					
234	ZIVIERI GIULIA					
235	ZIVIERI GIULIA					
236	ZIVIERI GIULIA					
237	ZIVIERI GIULIA					
238	ZIVIERI GIULIA					
239	ZIVIERI GIULIA					
240	ZIVIERI GIULIA					
241	ZIVIERI GIULIA					
242	ZIVIERI GIULIA					
243	ZIVIERI GIULIA					
244	ZIVIERI GIULIA					
245	ZIVIERI GIULIA					
246	ZIVIERI GIULIA					
247	ZIVIERI GIULIA					
248	ZIVIERI GIULIA					
249	ZIVIERI GIULIA					

Allegato "B" al rep. n. 1.619/915

STATUTO ACRA ETS

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita la Fondazione denominata "ACRA ets" (di seguito anche la "Fondazione"), Ente di Terzo Settore ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e successive modifiche, precedentemente riconosciuto idoneo come Organizzazione Non Governativa ai sensi dell'articolo 28, legge 26 febbraio 1987, n. 49, già Onlus ai sensi e per gli effetti della Legge 125/2014 Art. 32, comma 7) e dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazione al pubblico.

1.2 La Fondazione ha sede legale in Milano.

1.3 La Fondazione opera sia in Italia sia all'estero e può istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, delegazioni, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentito dalle leggi vigenti sia in Italia sia all'estero.

Articolo 2

SCOPI

2.1 La Fondazione è una organizzazione laica, senza scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice di Terzo Settore. In particolare:

a) Art. 5 Punto n): svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore dei paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive eventuali modifiche.

Inoltre:

b) Art. 5 Punto a) interventi e servizi sociali;

c) Art. 5 Punto c) prestazioni socio - sanitarie;

d) Art. 5 punto d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) Art. 5 punto e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) Art. 5 punto i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

g) Art. 5 punto k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;

h) Art. 5 punto l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) Art. 5 punto o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

j) Art. 5 punto r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

k) Art. 5 punto s) agricoltura sociale;

l) Art. 5 punto v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

m) Art. 5 punto w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti.

n) La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice di Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio di Amministrazione.

o) La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso l'organizzazione di eventi, cene sociali e altro, nonché la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

Finalità e Modalità operative

3.1 a) Al fine di perseguire gli Scopi di cui all'Art. 2, la Fondazione si propone di svolgere le proprie attività secondo le seguenti finalità e modalità operative:

a) promuovere un mutuo apprezzamento dei valori propri a popoli

diversi, per una migliore comprensione e concordia internazionale a favore di una cittadinanza internazionale;

b) farsi carico delle situazioni di sfruttamento e di ingiustizia che dividono il mondo d'oggi per incidere, laddove è possibile, sulle cause che lo generano, attraverso un impegno ed una solidarietà concreta da attuarsi sia in Italia che nei paesi in via di sviluppo (PVS);

c) apportare una concreta collaborazione alle comunità rurali dei paesi in via di sviluppo ed alle persone in seno ad esse, cooperando con le suddette comunità mediante l'apporto di competenza tecnica dei suoi membri, il loro lavoro personale, la loro esperienza organizzativa e sociale e l'attività di ricerca applicata;

d) opporsi ad ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, promuovere i loro diritti e creare opportunità per la loro crescita come individui pienamente realizzati;

e) promuovere il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e delle bambine all'interno della comunità in cui vivono attraverso concrete iniziative di sostegno alla loro educazione, alla loro salute, al loro benessere ed al loro sviluppo;

f) promuovere in Europa e nei paesi in via di sviluppo iniziative di informazione e di educazione dell'opinione pubblica che riguardino l'interdipendenza, la solidarietà, l'intercultura e la cooperazione tra i popoli, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

g) promuovere la protezione della natura e la tutela dell'ambiente attraverso l'attività di ricerca, la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, l'uso sostenibile delle risorse naturali, la lotta all'inquinamento.

3.2 Ciò facendo, la Fondazione tende a promuovere, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, età, lingua, religione. La Fondazione e i suoi membri si obbligano a: (i) escludere dalla loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri nei paesi in cui operano; (ii) evitare di imporre alle comunità in cui operano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati; (iii) esercitare la loro azione senza scopo di lucro e (iv) destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, ai fini istituzionali di cui sopra.

3.3 Nello spirito dello Statuto, la Fondazione intende stabilire

con le autorità nazionali dei paesi in cui opera, con le istituzioni nazionali e internazionali operanti nello stesso territorio, con le altre associazioni, nazionali e internazionali, una fattiva e franca collaborazione, nel rispetto della sovranità nazionale e secondo i principi della cooperazione internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni Unite.

3.4 Gli scopi di cui all'Art. 2 possono essere perseguiti anche mediante partecipazione della Fondazione a società o enti commerciali nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti. Sempre al fine di perseguire gli scopi sopracitati, atteso che la Fondazione opererà anche in stati esteri, la Fondazione può inoltre esercitare, con contabilità separate, imprese operanti per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti.

Articolo 4

PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione indicata nel verbale di assemblea straordinaria del 20 novembre 2010, nell'importo netto di Euro 336.735,00 (trecentotrentaseimilasettecentotrentacinque). Di detto complessivo patrimonio, l'importo di Euro 100.000,00 (centomila/00), già vincolato ai fini del riconoscimento, resta fissato quale patrimonio indisponibile mentre ogni eccedenza attuale e futura resta nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie della Fondazione. Il Patrimonio non sarà in nessun caso inferiore a quello previsto dal Codice del Terzo Settore Dlgs. 117/2017.

4.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei membri della Fondazione, da altri beni mobili e immobili, dalle quote sociali, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'ente, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge nonché degli avanzi di gestione destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

4.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

4.4 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

4.5 Il Patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di e-

ventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

4.6 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri membri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto sociale.

Articolo 5

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

5.1 I membri della Fondazione sono:

- i Promotori;
- i Partecipanti.

Articolo 6

PROMOTORI

6.1 Sono Promotori coloro che sono indicati come tali nel verbale di assemblea straordinaria del 20 novembre 2010.

6.2 Può divenire successivamente Promotore qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, che condivida gli scopi della Fondazione ed alle condizioni che seguono:

(i) contribuisca alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione o mediante conferimento di attività, anche professionale, che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia di particolare rilevanza strategica; e

(ii) venga ammesso con delibera del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Promotori. Qualora il numero complessivo dei Promotori sia pari o superiore a sette, l'ammissione di nuovi membri con tale qualifica avviene su presentazione di due membri (che debbono essere Promotori e/o Partecipanti).

6.3 Non più di un quarto dei Promotori complessivamente considerati può rivestire la qualifica di dipendente e/o collaboratore e/o consulente e/o prestatore di servizi della Fondazione. Con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione saranno determinate le modalità di soluzione delle possibili ipotesi di incompatibilità sopravvenute.

6.4 Le delibere di nomina devono essere comunicate entro 60 giorni al richiedente ed annotate nello specifico libro sociale dei membri Promotori.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio dei Promotori, devono motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probi-viri.

6.5 Ogni Promotore ha diritto a esaminare, presso la sede della Fondazione i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

PARTECIPANTI

7.1 Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti anche privi di personalità giuridica che sono interessati alla vita della Fondazione e contribuiscono ad essa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 La qualità di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta della persona interessata.

Le delibere di nomina devono essere comunicate al richiedente entro 60 giorni e annotate nello specifico libro sociale dei membri Partecipanti.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probi-viri.

7.3 Ogni membro Partecipante ha diritto a esaminare presso la sede della Fondazione i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

ESCLUSIONE E RECESSO DEI MEMBRI

8.1 Il Collegio dei Probi-viri delibera l'esclusione dei membri della Fondazione per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, morosità, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'ente, assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizio-

ne ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Collegio dei Probiviri.

8.2 I Promotori, con almeno sei mesi di preavviso, e i Partecipanti, con almeno tre mesi di preavviso, possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

8.3 Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono chiedere né ottenere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

8.4 Nel caso di persone fisiche, la qualità di Promotore e Partecipante si perde in caso di morte e in tal caso la qualità è intrasmissibile agli eredi. Agli eredi del deceduto non spetta alcun diritto nei confronti della Fondazione. Il Collegio dei Probiviri prende atto del verificarsi di tale evento.

Articolo 9

ORGANI DELLA FONDAZIONE

9.1 Sono organi della Fondazione:

- (a) il Collegio dei Promotori;
- (b) il Collegio dei Partecipanti;
- (c) l'Assemblea Generale;
- (d) il Consiglio di Amministrazione;
- (e) il Presidente e il Vice Presidente;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) l'Organo di controllo della Fondazione

Articolo 10

COLLEGIO DEI PROMOTORI

10.1 Tutti i Promotori costituiscono il Collegio dei Promotori. Possono votare coloro che sono iscritti nel libro Promotori da almeno 3 mesi e che sono in regola con il versamento della quota annuale stabilita.

10.2 Il Collegio dei Promotori, oltre ai poteri espressamente previsti in altri articoli del presente statuto, ha i seguenti poteri:

- (i) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, previa determinazione del numero complessivo dei suoi componenti;
- (ii) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri di propria competenza;
- (iii) nominare e revocare i componenti del l'Organo di controllo di propria competenza.

10.3 Il Collegio dei Promotori si dota di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.

10.4 Il Collegio dei Promotori, salvo che sia diversamente stabilito dal presente statuto, delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

10.5 Il Collegio dei Promotori è presieduto dal Presidente della Fondazione che assiste alle riunioni senza diritto di voto, salvo che abbia la qualifica di Promotore e salvo nei casi di parità.

Articolo 11

COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

11.1 Tutti i Partecipanti costituiscono il Collegio dei Partecipanti. Possono votare coloro che sono iscritti nel libro Partecipanti da almeno 3 mesi e che sono in regola con il versamento della quota annuale stabilita.

11.2 Il Collegio dei Partecipanti, oltre ai poteri espressamente previsti in altri articoli del presente statuto, ha i seguenti poteri:

- (i) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;
- (ii) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Proviviri di propria competenza;
- (iii) nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo di propria competenza.

11,3 Il Collegio dei Partecipanti si dota di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.

11.4 Il Collegio dei Partecipanti delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti; ciascun Partecipante non può essere portatore di più di una delega.

11.5 Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione che assiste alle riunioni senza diritto di voto, salvo che abbia la qualifica di Partecipante e salvo nei casi di parità.

Articolo 12

ASSEMBLEA GENERALE

12.1 L'Assemblea è costituita da tutti i membri della Fondazione iscritti da almeno 3 mesi nei libri sociali e in regola con il versamento della quota annuale

12.2 Ciascun membro ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro membro. Ciascun membro potrà, comunque, rappresentare solo un altro mem-

bro. I membri persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da un soggetto delegato da quest'ultimo.

12.3 All'Assemblea compete, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente statuto:

- a) formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione;
- b) approvare le modifiche allo Statuto;
- c) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nonché la nomina ed i poteri dei liquidatori;
- d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

12.4 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno affinché il Consiglio di Amministrazione relazioni sull'andamento della gestione, sull'attività svolta e sui programmi della Fondazione e illustri i contenuti del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei membri.

12.5 L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto pubblicato sul sito della Fondazione e/o inviato ai membri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può essere prevista ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'avviso deve altresì essere affisso presso la sede almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

12.6 L'Assemblea può svolgersi anche con i membri dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

- (i) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta

nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

12.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

12.8 Le deliberazioni riguardanti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono in ogni caso approvate con il voto favorevole della Maggioranza dei membri Promotori ed i due terzi dei membri presenti.

Articolo 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti variabile da sette a quindici. Al Collegio dei Promotori spetta la determinazione del numero e la priorità nella nomina dei componenti.

13.2 A seconda dei casi essi sono nominati come segue, in rapporto al numero dei componenti:

- (i) sette componenti: cinque nominati dal Collegio dei Promotori, i rimanenti due nominati dal Collegio dei Partecipanti;
- (ii) nove componenti: sei nominati dal Collegio dei Promotori; i rimanenti tre nominati dal Collegio dei Partecipanti;
- (iii) undici componenti: sette nominati dal Collegio dei Promotori, i rimanenti quattro nominati dal Collegio dei Partecipanti;
- (iv) tredici componenti: otto nominati dal Collegio dei Promotori, i rimanenti cinque nominati dal Collegio dei Partecipanti;
- (v) quindici componenti: nove nominati dal Collegio dei Promotori, i rimanenti sei nominati dal Collegio dei Partecipanti.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione non può essere composto in maggioranza da Promotori. Non più di un quarto dei Consiglieri può rivestire la qualifica di dipendente e/o collaboratore e/o consulente e/o prestatore di servizi della Fondazione a meno che tale rapporto non derivi esclusivamente dalla carica di Consigliere delegato. Con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione saranno determinate le modalità di soluzione delle possibili ipotesi di incompatibilità sopravvenute.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento o dimissioni, e i suoi componenti sono rieleggibili.

13.5 Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

13.6 Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi

causa, uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte dell'organo che ha diritto a nominarlo o nominarli, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora l'organo competente non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale designazione da parte dell'organo competente.

Articolo 14

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

- (i) nominare al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
- (ii) definire gli indirizzi strategici della Fondazione;
- (iii) approvare il bilancio consuntivo, quello preventivo nonché, laddove ciò sia previsto per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- (iv) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- (v) proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- (vi) approvare eventuali regolamenti interni e verificarne l'applicazione;
- (vii) deliberare la quota annuale e la quota di accesso per ciascuna categoria di membri della Fondazione.
- (viii) deliberare su attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del Codice di Terzo Settore e da apposito Decreto Ministeriale.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi. In particolare, potrà nominare un Comitato Scientifico come organo di consulta su temi strategici per la Fondazione.. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì individuare ulteriori categorie di partecipanti alla Fondazione.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Presidente e/o ad uno o più dei consiglieri o ad un Comitato Esecutivo. Non possono essere delegate le seguenti funzioni: definizione degli indirizzi strategici della Fondazione, approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; predisposizione ed approvazione degli indirizzi operativi e strategici da presentare all'Assemblea mediante il documento di programmazione annuale; fissazione della quota annuale e della quota di accesso per le diverse categorie di membri per la partecipazione alla Fondazione; deliberazione sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi membri; revisione annuale del Libro Membri per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun membro.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza della Fondazione a soggetti terzi mediante il rilascio di procure, generali o speciali, per singoli atti o categorie di atti.

14.5 La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita. Possono però essere remunerati i consiglieri rivestiti di particolari incarichi, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. E' presieduto dal Presidente della Fondazione. E' convocato su iniziativa del Presidente oppure di almeno un terzo dei suoi componenti, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

15.2 Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

15.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si

darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

15.4 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 16

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

16.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

16.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Al Presidente spetta altresì: (i) compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno portati a conoscenza dello stesso Consiglio appositamente convocato entro 30 (trenta) giorni; (ii) agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; (iii) rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

16.3 Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente.

16.4 Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

16.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

16.6 Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 17

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

17.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, anche esterni alla Fondazione, sempre in numero dispari ed a scelta dell'Assemblea. Qualora il numero dei componenti del Collegio dei Probiviri sia pari a:

(i) tre: due vengono nominati dai Promotori, uno dai Partecipanti;

(ii) cinque: tre vengono nominati dai Promotori, due dai Partecipanti;

(iii) sette: quattro vengono nominati dai Promotori, tre dai Partecipanti.

17.2 Il Presidente del Collegio dei Probiviri viene eletto tra i suoi componenti.

17.3 Il collegio dei Probiviri delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

17.4 Il Collegio dei Probiviri ha funzione di garanzia e verifica del rispetto delle norme statutarie e regolamentari della Fondazione. Il Collegio dei Probiviri delibera l'eventuale esclusione dei membri della Fondazione. Il Collegio dei Probiviri delibera altresì su eventuali istanze presentate da persone che hanno richiesto l'adesione alla Fondazione ed hanno ricevuto il diniego da parte del Consiglio di Amministrazione.

17.5 La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 18

ORGANO DI CONTROLLO

18.1 L'organo di controllo è composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, così nominati: a. due componenti, tra cui il Presidente, dal Collegio dei Promotori; b. un componente dal Collegio dei Partecipanti.

18.2 Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

18.3 L'organo di controllo della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione in conformità con l'Art. 32 del Dlgs 117/2017 e successive modifiche.

18.4 L'organo di controllo resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

18.5 I componenti dell'organo di controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Promotori e del Collegio dei Partecipanti e dell'assemblea generale.

18.6 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno,

il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

19.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 gennaio il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

19.2 I bilanci, accompagnati dalla relazione dell'Organo di controllo, devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio convocato per la loro approvazione.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, la Fondazione deve altresì redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

19.3 Ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, sarà destinato esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali.

19.4 E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 20

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

20.1 La Fondazione è costituita senza limitazione di durata e si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

20.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, secondo le indicazioni dell'Assemblea che, allo scopo, nomina un liquidatore.

Articolo 21

NORMA FINALE

21.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle leggi in materia.

F.to Nicola Morganti

F.to Francesco Paolo Visconti notaio (sigillo)

Allegato "C" al rep. n. 1.619/915

STATUTO
FONDAZIONE ACRA

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita la "Fondazione ACRA" in breve "ACRA" (di seguito anche la "Fondazione"), ente, riconosciuto idoneo come Organizzazione Non Governativa ai sensi dell'articolo 28, legge 26 febbraio 1987, n. 49, Onlus ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

1.2 La Fondazione ha sede legale in Milano, Via Lazzaretto n. 3.

1.3 La Fondazione opera sia in Italia sia all'estero e può istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, delegazioni, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentito dalle leggi vigenti sia in Italia sia all'estero.

Articolo 2

SCOPI

2.1 La Fondazione è una organizzazione laica, senza fini di lucro e si propone di:

- a) svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore dei paesi in via di sviluppo;
- b) promuovere un mutuo apprezzamento dei valori propri a popoli diversi, per una migliore comprensione e concordia internazionale a favore di una cittadinanza internazionale;
- c) farsi carico delle situazioni di sfruttamento e di ingiustizia che dividono il mondo d'oggi per incidere, laddove è possibile, sulle cause che lo generano, attraverso un impegno ed una solidarietà concreta da attuarsi sia in Italia che nei paesi in via di sviluppo (PVS);
- d) apportare una concreta collaborazione alle comunità rurali dei paesi in via di sviluppo ed alle persone in seno ad esse, cooperando con le suddette comunità mediante l'apporto di competenza tecnica dei suoi membri, il loro lavoro personale, la loro esperienza organizzativa e sociale e l'attività di ricerca applicata;
- e) opporsi ad ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, promuovere i loro diritti e creare opportunità per la loro crescita come individui pienamente realizzati;
- f) promuovere il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e delle bambine all'interno della comunità in cui vivono attraverso concrete iniziative di sostegno alla loro educazio-

ne, alla loro salute, al loro benessere ed al loro sviluppo;

g) promuovere in Europa e nei paesi in via di sviluppo iniziative di informazione e di educazione dell'opinione pubblica che riguardino l'interdipendenza, la solidarietà, l'intercultura e la cooperazione tra i popoli, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

h) promuovere la protezione della natura e la tutela dell'ambiente attraverso l'attività di ricerca, la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, l'uso sostenibile delle risorse naturali, la lotta all'inquinamento.

2.2 Ciò facendo, la Fondazione tende a promuovere, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, età, lingua, religione. La Fondazione e i suoi membri si obbligano a: (i) escludere dalla loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri nei paesi in cui operano; (ii) evitare di imporre alle comunità in cui operano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati; (iii) esercitare la loro azione senza scopo di lucro e (iv) destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, ai fini istituzionali di cui sopra.

2.3 Nello spirito dello Statuto, la Fondazione intende stabilire con le autorità nazionali dei paesi in cui opera, con le istituzioni nazionali e internazionali operanti nello stesso territorio, con le altre associazioni, nazionali e internazionali, una fattiva e franca collaborazione, nel rispetto della sovranità nazionale e secondo i principi della cooperazione internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni Unite.

2.4 Gli scopi sopraccitati possono essere perseguiti anche mediante partecipazione della Fondazione a società o enti commerciali nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle norme tempo per tempo vigenti. Sempre al fine di perseguire gli scopi sopraccitati, atteso che la Fondazione opererà anche in stati esteri, la Fondazione può inoltre esercitare, con contabilità separate, imprese operanti per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti.

Articolo 3

PATRIMONIO

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione indicata nel verbale di assemblea straordinaria del 20 novembre

2010, nell'importo netto di Euro 336.735,00 (trecentotrentasei-milasettecentotrentacinque). Di detto complessivo patrimonio, l'importo di Euro 100.000,00 (centomila/00), già vincolato ai fini del riconoscimento, resta fissato quale patrimonio indisponibile mentre ogni eccedenza attuale e futura resta nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie della Fondazione.

3.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei membri della Fondazione, da altri beni mobili e immobili, dalle quote sociali, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'ente, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge nonché degli avanzi di gestione destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

3.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

3.4 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 4

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

4.01 I membri della Fondazione sono:

- i Promotori;
- i Partecipanti.

Articolo 5

PROMOTORI

5.1 Sono Promotori coloro che sono indicati come tali nel verbale di assemblea straordinaria del 20 novembre 2010.

5.2 Può divenire successivamente Promotore qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, che condivida gli scopi della Fondazione ed alle condizioni che seguono:

(i) contribuisca alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione o mediante conferimento di attività, anche professionale, che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia di particolare rilevanza strategica; e

(ii) venga ammesso con delibera del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Promotori. Qualora il numero complessivo

dei Promotori sia pari o superiore a sette, l'ammissione di nuovi membri con tale qualifica avviene su presentazione di due membri (che debbono essere Promotori e/o Partecipanti).

5.3 Non più di un quarto dei Promotori complessivamente considerati può rivestire la qualifica di dipendente e/o collaboratore e/o consulente e/o prestatore di servizi della Fondazione. Con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione saranno determinate le modalità di soluzione delle possibili ipotesi di incompatibilità sopravvenute.

Articolo 6

PARTECIPANTI

6.01 Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti anche privi di personalità giuridica che sono interessati alla vita della Fondazione e contribuiscono ad essa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

6.02 La qualità di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

ESCLUSIONE E RECESSO DEI MEMBRI

7.01 Il Collegio dei Probiviri delibera l'esclusione dei membri della Fondazione per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, morosità, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'ente, assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Collegio dei Probiviri.

7.02 I Promotori, con almeno sei mesi di preavviso, e i Partecipanti possono, con almeno tre mesi di preavviso possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

7.03 Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessa-

no per qualsiasi causa di farne parte non possono chiedere né ottenere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

7.04 Nel caso di persone fisiche, la qualità di Promotore e Partecipante si perde in caso di morte e in tal caso la qualità è intrasmissibile agli eredi. Agli eredi del deceduto non spetta alcun diritto nei confronti della Fondazione. Il Collegio dei Probiviri prende atto del verificarsi di tale evento.

Articolo 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono organi della Fondazione:

- (a) il Collegio dei Promotori;
- (b) il Collegio dei Partecipanti;
- (c) l'Assemblea Generale;
- (d) il Consiglio di Amministrazione;
- (e) il Presidente e il Vice Presidente;
- (f) il Collegio dei Probiviri;
- (g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

COLLEGIO DEI PROMOTORI

9.01 Tutti i Promotori costituiscono il Collegio dei Promotori.

9.02 Il Collegio dei Promotori, oltre ai poteri espressamente previsti in altri articoli del presente statuto, ha i seguenti poteri:

- (i) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, previa determinazione del numero complessivo dei suoi componenti;
- (ii) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri di propria competenza;
- (iii) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori di propria competenza.

9.03 Il Collegio dei Promotori si dota di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.

9.04 Il Collegio dei Promotori, salvo che sia diversamente stabilito dal presente statuto, delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

9.05 Il Collegio dei Promotori è presieduto dal Presidente della Fondazione che assiste alle riunioni senza diritto di voto, salvo che abbia la qualifica di Promotore e salvo nei casi di parità.

Articolo 10

COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

10.01 Tutti i Partecipanti costituiscono il Collegio dei Partecipanti.

10.02 Il Collegio dei Partecipanti, oltre ai poteri espressamente previsti in altri articoli del presente statuto, ha i seguenti poteri:

(i) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;

(ii) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri di propria competenza;

(iii) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori di propria competenza.

10.03 Il Collegio dei Partecipanti si dota di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.

10.04 Il Collegio dei Partecipanti delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti; ciascun Partecipante non può essere portatore di più di una delega.

10.05 Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione che assiste alle riunioni senza diritto di voto, salvo che abbia la qualifica di Partecipante e salvo nei casi di parità.

Articolo 11

ASSEMBLEA GENERALE

11.01 L'Assemblea è costituita da tutti i membri della Fondazione in regola con il versamento della quota annuale.

11.02 Ciascun membro ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro membro. Ciascun membro potrà, comunque, rappresentare solo un altro membro. I membri persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da un soggetto delegato da quest'ultimo.

11.03 All'Assemblea compete, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente statuto:

a) formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione;

b) approvare le modifiche allo Statuto;

c) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nonché la nomina ed i poteri dei liquidatori;

d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

11.04 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presiden-

te, che la presiede. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno affinché il Consiglio di Amministrazione relazioni sull'andamento della gestione, sull'attività svolta e sui programmi della Fondazione e illustri i contenuti del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei membri.

11.05 L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto pubblicato sul sito della Fondazione e/o inviato ai membri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può essere prevista ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'avviso deve altresì essere affisso presso la sede almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

11.06 L'Assemblea può svolgersi anche con i membri dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

- (i) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

11.07 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

11.08 Le deliberazioni riguardanti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono in ogni caso approvate con il voto favorevole della Maggioranza dei membri Promotori ed i due terzi dei membri presenti.

Articolo 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.01 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti variabile da sette a quindici. Al Collegio dei Promotori spetta la determinazione del numero e la priorità nella nomina dei componenti.

12.02 A seconda dei casi essi sono nominati come segue, in rapporto al numero dei componenti:

(i) sette componenti: cinque nominati dal Collegio dei Promotori, i rimanenti due nominati dal Collegio dei Partecipanti;

(ii) nove componenti: sei nominati dal Collegio dei Promotori, i rimanenti tre nominati dal Collegio dei Partecipanti;

(iii) undici componenti: sette nominati dal Collegio dei Promotori, i rimanenti quattro nominati dal Collegio dei Partecipanti;

(iv) tredici componenti: otto nominati dal Collegio dei Promotori, i rimanenti cinque nominati dal Collegio dei Partecipanti;

(v) quindici componenti: nove nominati dal Collegio dei Promotori, i rimanenti sei nominati dal Collegio dei Partecipanti.

12.03 Il Consiglio di Amministrazione non può essere composto in maggioranza da Promotori. Non più di un quarto dei Consiglieri può rivestire la qualifica di dipendente e/o collaboratore e/o consulente e/o prestatore di servizi della Fondazione a meno che tale rapporto non derivi esclusivamente dalla carica di Consigliere delegato. Con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione saranno determinate le modalità di soluzione delle possibili ipotesi di incompatibilità sopravvenute.

12.04 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento o dimissioni, e i suoi componenti sono rieleggibili.

12.05 Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

12.06 Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte dell'organo che ha diritto a nominarlo o nominarli, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora l'organo competente non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e i consiglieri così nominati rimar-

ranno in carica fino all'eventuale designazione da parte dell'organo competente.

Articolo 13

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.01 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

- (i) nominare al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
- (ii) definire gli indirizzi strategici della Fondazione;
- (iii) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- (iv) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- (v) proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- (vi) approvare eventuali regolamenti interni e verificarne l'applicazione;
- (vii) deliberare la quota annuale e la quota di accesso per ciascuna categoria di membri della Fondazione.

13.02 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi. In particolare, potrà nominare un Comitato Scientifico come organo di consulta su temi strategici per la Fondazione.. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì individuare ulteriori categorie di partecipanti alla Fondazione.

13.03 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Presidente e/o ad uno o più dei consiglieri o ad un Comitato Esecutivo. Non possono essere delegate le seguenti funzioni: definizione degli indirizzi strategici della Fondazione, approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; predisposizione ed approvazione degli indirizzi operativi e strategici da presentare all'Assemblea mediante il documento di programmazione annuale; fissazione della quota annuale e della quota di accesso per le diverse categorie di membri per la partecipazione alla Fondazione; deliberazione sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi membri; revisione annuale del Libro Membri per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun membro.

13.04 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza della Fondazione a soggetti terzi mediante il rila-

scio di procure, generali o speciali, per singoli atti o categorie di atti.

13.05 La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita. Possono però essere remunerati i consiglieri rivestiti di particolari incarichi, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.01 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. E' presieduto dal Presidente della Fondazione. E' convocato su iniziativa del Presidente oppure di almeno un terzo dei suoi componenti, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

14.02 Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.03 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

14.04 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 15

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

15.01 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

15.02 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cu-

ra l'esecuzione degli atti deliberati. Al Presidente spetta altresì: (i) compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno portati a conoscenza dello stesso Consiglio appositamente convocato entro 30 (trenta) giorni; (ii) agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; (iii) rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

15.03 Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente.

15.04 Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

15.05 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

15.06 Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 16

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

16.01 Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, anche esterni alla Fondazione, sempre in numero dispari ed a scelta dell'Assemblea. Quando il numero dei componenti del Collegio dei Probiviri sia pari a:

(i) tre: due vengono nominati dai Promotori, uno dai Partecipanti;

(ii) cinque: tre vengono nominati dai Promotori, due dai Partecipanti;

(iii) sette: quattro vengono nominati dai Promotori, tre dai Partecipanti.

16.02 Il Presidente del Collegio dei Probiviri viene eletto tra i suoi componenti.

16.03 Il collegio dei Probiviri delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

16.04 Il Collegio dei Probiviri ha funzione di garanzia e verifica del rispetto delle norme statutarie e regolamentari del-

la Fondazione. Il Collegio dei Probiviri delibera l'eventuale esclusione dei membri della Fondazione.

16.05 La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 17

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

17.01 Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo delle attività finanziarie e contabili della Fondazione. Esso è composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, così nominati:

a. due componenti, tra cui il Presidente, dal Collegio dei Promotori;

b. un componente dal Collegio dei Partecipanti.

17.02 Tutti i componenti devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

17.03 Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività della Fondazione. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

17.04 Il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

17.05 I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Promotori e del Collegio dei Partecipanti e dell'assemblea generale.

Articolo 18

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

18.01 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 gennaio il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

18.02 I bilanci, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori, devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio convocato per la loro approvazione.

18.03 Ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, sarà destinato esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali.

18.04 E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 19

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

19.01 La Fondazione è costituita senza limitazione di durata e si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

19.02 In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione senza scopo di lucro aventi finalità analoghe, secondo le indicazioni dell'Assemblea.

Articolo 20

NORMA FINALE

20.01 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle leggi in materia.

Articolo 21

NORME TRANSITORIE

La Fondazione nella riunione in data 15 giugno 2019, come da verbale a rogito Notaio Francesco Paolo Visconti di Milano in pari data, ha approvato uno statuto in conformità alle disposizioni dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 agosto 2017 n. 117, la cui efficacia è subordinata all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e norme collegate, quando tale Registro verrà istituito.

F.to Nicola Morganti

F.to Francesco Paolo Visconti notaio (sigillo)

E' copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, rilasciata a' sensi di legge.

Milano, 23 aprile 2024

F.to Francesco Paolo Visconti notaio